



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)

e dal Ministro della difesa (DI PAOLA)

di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)

con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua originale e facente fede	»	13

ONOREVOLI SENATORI. -

1. Finalità

L'Accordo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da 15 articoli.

L'articolo 1 (Principi di cooperazione) enuncia i principi della cooperazione diretti a sviluppare, facilitare ed incoraggiare la cooperazione nel campo della difesa, tenendo conto dei principi e delle rispettive legislazioni nazionali.

L'articolo 2 (Esecuzione della cooperazione) indica la titolarità dei rispettivi Ministeri nella gestione delle attività di cooperazione, prevedendo alternativamente visite delle rispettive delegazioni sia a Roma che a Quito, ed elaborazione di programmi addestrativi comuni.

Gli articoli 3 e 4 (Campi della cooperazione e modalità) individuano i campi e le modalità di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

- sicurezza e politica di difesa;
- ricerca, sviluppo, supporto logistico e acquisizione e servizi di prodotti della difesa;
- svolgimento di esercitazioni e formazione militare;
- storia e sport militare;
- diritto militare;

- servizi di medicina militare;
- operazioni di supporto alla pace;
- scambi di esperienze, visite e partecipazioni reciproche.

L'articolo 5 (Cooperazione negli armamenti) approfondisce le questioni legate alla cooperazione nel campo degli armamenti e materiali della difesa e prevede, nel rispetto delle norme pertinenti, al paragrafo 2, l'approvvigionamento reciproco di materiali e una specifica clausola sulla base della quale il presente documento negoziale può essere implementato sia attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, sia mediante compagnie private autorizzate dai rispettivi Governi.

Gli articoli 6 e 7 (Cooperazione ed impegni nel campo dei materiali della difesa) individuano le attività nell'area dell'industria per la difesa, le attività di ricerca e sviluppo di equipaggiamenti e armamenti militari, nonché la mutua assistenza che le Parti si assicureranno anche attraverso la sottoscrizione dei contratti.

L'articolo 8 (Aspetti finanziari) regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.

L'articolo 9 (Risarcimento del danno) regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione.

L'articolo 10 (Giurisdizione) tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli impegni assunti in campo internazionale. In particolare, si riconosce, in via prioritaria, il diritto di giurisdizione dello Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Potrà invece essere esercitata la giurisdizione dello Stato di origine per i reati contro la sua sicu-

rezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Infine, qualora lo Stato ospitante preveda, come pena, quella capitale, questa non sarà pronunciata o applicata.

L'articolo 11 (Sicurezza delle informazioni classificate) regola il trattamento delle informazioni classificate secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nell'Accordo, le stesse non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle due Parti, e che uno specifico accordo nel settore in questione verrà concluso tra le Parti.

L'articolo 12 (Risoluzione delle controversie) stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite negoziati bilaterali e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 13 (Protocolli supplementari, revisioni, emendamenti e programmi) disciplina le modalità per apportare emendamenti e revisionare il testo.

L'articolo 14 (Durata e termine) prevede la durata illimitata dell'Accordo con una previsione di denuncia dello stesso, con preavviso e notifica della Parte.

L'articolo 15 (Entrata in vigore) regola l'entrata in vigore del documento in esame.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo di cooperazione con l'Ecuador nel campo della difesa ha valore programmatico e costituisce la cornice giuridica entro la quale si svilupperà, nei campi di cui all'articolo 3 dell'Accordo stesso, la cooperazione tra le Parti. La sua applicazione non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:

- le spese di missione e di viaggio, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al personale italiano inviato in Ecuador per lo svolgimento di consultazioni tra i rappresentanti delle Parti, non si configurano come oneri direttamente discendenti dall'Accordo perché esso, a differenza di altri analoghi Accordi - i quali istituiscono una Commissione paritetica bilaterale che si riunisce annualmente per elaborare intese e programmi attuativi degli Accordi medesimi - non dà vita ad alcun nuovo organismo, disponendo che le predette consultazioni abbiano luogo solo in via meramente eventuale (articolo 2, paragrafo 2);

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (articolo 4, lettera *b*), di visite alle navi ed agli aeromobili militari (articolo 4, lettera *h*) e così pure di scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 4, lettera *i*) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiunti vi a carico del bilancio dello Stato;

- l'eventuale richiesta della Controparte per la partecipazione ad attività di istruzione, addestramento e formazione militare (articolo 3, lettera *d*), per lo scambio di relatori e personale docente e di studenti provenienti da istituzioni militari (articolo 4, lettera *d*), per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 4, lettera *e*) e per la partecipazione ad esercitazioni militari e ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie (articolo 4, lettera *f* e *g*) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

- per quanto invece riguarda le spese derivanti dall'eventuale invio di personale italiano ai fini della partecipazione agli incontri tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa (articolo 4, lettera *a* e *c*) o alle attività di cui ai precedenti alinea, nonché quelle eventualmente discendenti dalla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, di cui agli articoli 5, 6 e 7, si tratta di attività istituzionali concretamente già svolte in via ordinaria dal Ministero della difesa, che dunque trovano copertura sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1170/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; la loro materiale esecuzione, inoltre, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 8 dell'Ac-

cordo, sarà in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità dei relativi fondi procedendo, qualora esse siano ritenute di interesse prioritario, all'eventuale rimodulazione delle attività già programmate.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo internazionale che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l'Ecuador nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti nei due Paesi.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'Accordo non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali assunti in materia con la firma dell'Accordo.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Le disposizioni del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
IN MATERIA DI
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, denominati in seguito le "Parti".

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni fra le Parti.

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
Principi di cooperazione

La cooperazione fra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

ARTICOLO 2
Esecuzione della collaborazione

1. Le attività concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica dell'Ecuador.
2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Quito allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento di questo Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Ecuadoregne.

ARTICOLO 3 Campi della collaborazione

La cooperazione fra le Parti includerà, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politico di sicurezza e difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. conoscenze ed esperienze acquisite a seguito delle operazioni internazionali di mantenimento della pace;
- d. formazione, istruzione ed addestramento in campo militare;
- e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- f. sanità militare;
- g. storia militare;
- h. sport militare;
- i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 4 Modalità di cooperazione

La cooperazione fra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di alto livello agli enti militari e civili;
- b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. incontri fra istituzioni della Difesa equivalenti;
- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organi civili e militari di interesse per la difesa, di comune accordo fra le Parti;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi di difesa associate a questioni attinenti alla difesa;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 5**Cooperazione nel settore degli armamenti**

1. Le Parti potranno prendere accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attività di scambio.

L'approvvigionamento di materiali nell'interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuato o con operazioni dirette fra Stato e Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

ARTICOLO 6**Cooperazione nel settore dei materiali di difesa**

1. Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari avverranno secondo le seguenti modalità:

- a. ricerca, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze in campo tecnico;
- c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. approvvigionamento di materiali militari nell'ambito di produzione e programmi comuni richiesti da una delle Parti, secondo quanto stabilito dalle proprie leggi nazionali sull'importazione e sull'esportazione di materiali d'armamento;
- e. supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.

2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

ARTICOLO 7**Impegni nel settore dei materiali di difesa**

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 8 Aspetti finanziari

1. Salvo che sia diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione malattia ed infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Militari Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale prevista dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 9 Risarcimento danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante e di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle, o in connessione con, le attività ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.

ARTICOLO 10 Giurisdizione

1. Le autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e passibili di pena ai sensi della legislazione vigente su quel territorio.
2. Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate, nei seguenti casi:
 - a. nei casi in cui le infrazioni minaccino la sicurezza o i beni del Paese inviante;
 - b. nei casi in cui i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi nel corso di, o in relazione con, l'esercizio delle funzioni assegnate.

3. Nei casi in cui il suddetto personale ospite sia direttamente o indirettamente coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ospitante prevedono la pena capitale, tale pena non sarà pronunciata, e qualora fosse pronunciata, ad essa non sarà data esecuzione.

ARTICOLO 11

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine "informazioni classificate" si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione audio o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità Designata dalle Parti.
4. Le classifiche di segretezza sono le seguenti:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per la Repubblica dell'Ecuador
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	SECRETISIMO
SEGRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	RESERVADO
RISERVATO	RESTRICTED	CONFIDENTIAL

5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la necessità di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi a quali sono state destinate espressamente nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Terzi/Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte Originatrice.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo/Memorandum relativo alla cooperazione, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità Designate per la Sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 12

Risoluzione delle controversie

Le controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sono risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13

Protocolli Aggiuntivi, Emendamenti, Revisione e Programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, è possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.
2. I Protocolli aggiuntivi che saranno negoziati fra entrambe le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le leggi dei rispettivi Paesi di appartenenza.
3. I programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli Aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica dell'Ecuador, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi, per quanto di loro competenza.
4. Il presente Accordo può essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di Note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 15.

ARTICOLO 14

Vigore e denuncia



1. L'Accordo resterà in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

ARTICOLO 15
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informa l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 13/11/2009 e Quito, il 20 NOV 2009 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador
	
Il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana	Il Ministro della Difesa della Repubblica dell'Ecuador